

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2026

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BETTINI, FABBRI, BERLINGUER GIOVANNI, DI GIOVANNI, SPAGNOLI, ESPOSTO, VAGLI MAURA, CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, FERRI, FAENZI, TRIVA, COLOMBA, VIRGILI, CANTELMÌ, PALOPOLI, BRINI

Presentata il 25 settembre 1980

Norme sui parchi e le riserve naturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'impegno del Parlamento per giungere finalmente ad una legge di principi per la disciplina generale dei parchi e delle riserve non può essere ulteriormente rimandato.

Di fronte ad un così avanzato processo di deterioramento ambientale determinato da inefficienze e da inerzie dei Governi finora succedutisi lo stesso concetto di « protezione della natura » potrebbe apparire riduttivo qualora non venisse inquadrato in una più vasta azione per perseguire globalmente una nuova qualità dell'ambiente, risolvere i complessi problemi della salute dell'uomo e dell'*habitat* in cui vive e lavora.

Il deterioramento dell'ambiente è nel nostro paese una delle più pesanti conseguenze del tipo di sviluppo perseguito finora, caratterizzato da obiettivi meramente quantitativi fondati sulla realizzazione

di profitti speculativi, saccheggio di risorse, bassa qualità della vita.

Profondi squilibri territoriali si sono determinati in assenza di programmazione economica ed urbanistica incisiva, con sprechi di risorse, come se queste fossero illimitate e consumabili a volontà.

Una netta inversione di questa tendenza si potrà decisamente avere con una profonda modificazione dei caratteri dello sviluppo economico-sociale, tant'è che in assenza di queste condizioni le stesse prospettazioni del « Progetto '80 » in tema di parchi e ambiente si sono rivelate velleitarie.

Oggi la spinta più viva alla realizzazione di una diversa qualità dell'ambiente proviene anzitutto dal movimento di lotta dei lavoratori, che da tempo si sono posti il problema della salute in fabbrica, di una città a misura d'uomo, di un responsabile uso delle risorse.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È un fatto di grande rilievo nel quadro di una cultura dominante deformata e retorica che ha per lo più trascurato le questioni strutturali della natura.

È inoltre positivo e degno di profonda attenzione il fatto che da qualche tempo si vanno sviluppando posizioni culturali, movimenti ecologici e protezionistici, con una crescente coscienza di massa che porterà a risultati tanto più incisivi quanto più si saprà cogliere il nodo essenziale, che è un nuovo rapporto uomo-ambiente-produzione.

Potrebbero essere così superate le artificiali separazioni tra « bellezze naturali » ed « uso del territorio », tra qualità della natura e qualità dell'ambiente modificato, tra istanze di conservazione e istanze di progresso.

Il territorio ha subito gli effetti dei profondi squilibri, degli sprechi, evidenziatisi con lo svuotamento delle campagne, le urbanizzazioni selvagge e la speculazione edilizia, la cementificazione e la privatizzazione delle coste, i dissesti idrogeologici, l'inquinamento.

A fronte di tutto questo il movimento democratico e progressista propone da tempo una matura concezione della urbanistica, tale da superare una visione meramente edilizia e dare centralità alla questione delle risorse naturali e dell'ambiente.

È dunque nel quadro di una pianificazione territoriale volta a proporsi la generalizzazione di una nuova qualità del rapporto uomo-ambiente che si deve perseguire la « protezione della natura » nelle aree di particolare interesse naturalistico, da disciplinare con la presente legge.

Tali aree con valori eccezionali debbono essere tutelate sia per il loro significato scientifico, sia per garantirne la vitalità e la corretta funzione collettiva, di elevato significato culturale.

Esse non possono essere concepite come zone avulse dal sistema territoriale complessivo, né possono essere viste come aree da risparmiare nell'ambito della degradazione di tutto il resto.

Nonostante la grande rilevanza del patrimonio naturalistico che lo caratterizza,

il nostro paese non ha sviluppato una adeguata realizzazione di parchi e riserve. Non solo questi interessano una bassa percentuale del territorio (attorno all'1 per cento a fronte di ben altri valori nei paesi europei); vi è stata anche una carenza di norme e di strutture che dimostra la insensibilità dei governi succedutisi. Non è dunque casuale il ritardo accumulato nella realizzazione della legge dello Stato che secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 doveva avvenire entro il 31 dicembre 1979.

Si è così protratta una situazione caratterizzata da leggi singole per ogni parco nazionale, con imposizione di regimi indifferenziati anche laddove i parchi presentano — oltre agli eccezionali valori ambientali — realtà antropiche complesse. È questa una delle cause fondamentali di conflittualità che spesso si sono sviluppate tra le esigenze di protezione e quelle socio-economiche delle popolazioni radicate sul territorio.

La presente legge si prefigge di valorizzare e concretizzare il vasto patrimonio di elaborazione sviluppato da organismi internazionali (ONU, UNESCO, UICN, Consiglio d'Europa) e nazionali (CNR, Accademia dei Lincei) che può essere tradotto in effettivi risultati attraverso un articolato impegno democratico di tutto il sistema delle autonomie locali, chiamate ad operare nell'ambito di un indirizzo e di un coordinamento del lavoro.

D'altra parte non mancano oggi, a fianco dell'importante ruolo svolto in questi anni dai parchi nazionali, esperienze significative avviate da regioni, comunità montane, comuni, per la salvaguardia e la protezione della natura.

Al fine di coniugare il livello scientifico e l'efficacia con la democrazia e la partecipazione è indispensabile che la legge sviluppi una normativa coerente con i contenuti della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dei relativi decreti di attuazione.

L'articolo 2 della presente legge sancisce infatti la competenza delle regioni nel rispetto dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Si noti che anche l'articolo 66 del-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lo stesso decreto del Presidente della Repubblica — giungendo opportunamente ad una concezione estesa dell'« agricoltura » — si esprime chiaramente per una potestà legislativa ed amministrativa regionale in materia di parchi e riserve naturali.

Se poi si considera che compete alle regioni l'assetto territoriale globalmente inteso appare evidente come sia determinante il livello regionale per un opportuno intreccio tra « protezione della natura » e programmazione.

Gli articoli 3 e 4, inerenti rispettivamente alle finalità della protezione della natura ed ai criteri con i quali viene perseguita, dedicano particolare attenzione ai rapporti tra ecosistema e uomo nei quali il parco, anziché essere una remora, deve divenire un fatto di attiva qualificazione socio-economica.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 definiscono tipi di parchi.

La denominazione di parco « nazionale » non intende introdurre surrettizie distinzioni-contrapposizioni tra « nazionale-statale » e « regionale-locale ».

Essa viene attribuita a tre fra quelli esistenti per i quali sussistono effettive condizioni di interregionalità, eccezionalità, per i quali lo Stato ha svolto finora funzioni amministrative che ora vengono delegate alle Regioni (ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo comma) come è definito dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

Nel caso dei parchi del Circeo e della Calabria le rispettive leggi statali sono abrogate a far data dall'entrata in vigore di leggi regionali sulla base dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 17 precisa che i parchi o riserve sono di norma interregionali e regionali e sono istituiti con leggi regionali.

Mentre nel caso di parchi o riserve interregionali la gestione è assicurata da intese fra Regioni, per i parchi o riserve regionali il medesimo articolo orienta le Regioni a deleghe di gestione ai comuni e alle comunità montane, singoli o associati. Si ritiene qualificante questo processo di ulteriore decentramento e partecipa-

zione, nell'ambito di principi e criteri a cui i soggetti delegati debbono attenersi.

Una graduazione che adegua l'organizzazione territoriale dei parchi e delle riserve a criteri internazionali aggiornati (norme UINC) è indicata alle Regioni dall'articolo 19, con particolare attenzione all'intreccio tra protezione e attività dell'uomo compatibili.

Un ulteriore strumento di coinvolgimento delle forze sociali e delle popolazioni locali, al fine di non fare del parco una realtà « separata » è il Consiglio del parco, previsto dall'articolo 20.

Mentre la funzione politica di indirizzo e coordinamento è esercitata dal Governo, un Consiglio nazionale — previsto dall'articolo 21 ha compiti tecnici e consultivi (articolo 22).

Il Consiglio nazionale può proporre la istituzione di nuovi parchi o riserve (articoli 22 e 23); tali proposte, se approvate dal Consiglio dei ministri, vengono comunicate dal Governo alle Regioni. Se queste non vi provvedono entro un congruo termine il Governo può proporre al Parlamento di trasformare con legge della Repubblica tali proposte in norma di principio.

Gli articoli 24 e 25 fissano le norme finanziarie per le funzioni delegate o trasferite alle Regioni, e la contestualità tra istituzioni di nuovi parchi ed adeguati finanziamenti.

Le norme transitorie e finali (articoli 26 e 27) impegnano le Regioni a salvaguardie generali fino all'entrata in vigore dei loro piani territoriali.

Ciò per due ragioni:

superare le contraddizioni e le dicotomie tra la « protezione » di determinate aree ed il deterioramento territoriale al di fuori delle aree protette;

spingere le Regioni all'avvio della pianificazione territoriale, effettivo strumento per superare il regime vincolistico ora necessario per evitare compromissioni irreversibili.

L'articolo 28 introduce per i territori protetti criteri di partecipazione, analisi e valutazione per i problemi di impatto ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

FINALITÀ GENERALI

ART. 1.

La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e tenendo conto delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, definisce i principi per la protezione della natura mediante la creazione e la gestione di parchi e riserve naturali.

ART. 2.

Appartiene alle regioni, ai sensi degli statuti approvati con legge costituzionale nonché, per le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e degli articoli 66 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la potestà legislativa ed amministrativa in materia di parchi e riserve naturali.

La presente legge determina i principi generali della legislazione nella materia e disciplina la gestione dei parchi nazionali preesistenti per gli aspetti che restano affidati alla competenza dello Stato.

ART. 3.

La protezione della natura ha per fine un uso corretto delle risorse ambientali che ne garantisca la tutela e il rinnovo, così da conservare e riqualificare gli ambienti naturali di maggiore pregio e da valorizzare i beni ambientali esistenti o recuperabili.

Scopo della conservazione della natura e della valorizzazione dei beni ambientali è quello di:

- 1) salvaguardare la flora e la fauna;
- 2) salvaguardare le zone umide;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) sviluppare la ricerca scientifica naturalistica, ecologica, agraria e forestale;

4) fare della natura e dei beni ambientali patrimonio di uso pubblico e sociale, a disposizione del maggior numero possibile di cittadini ai fini culturali e ricreativi;

5) contribuire alla salute dei cittadini;

6) riequilibrare il territorio sul piano sociale ed economico, valorizzandone le potenziali risorse e vocazioni, in particolare quelle agricole e contribuendo all'elevazione delle condizioni di vita delle comunità locali.

I maggiori costi delle opere di miglioramento fondiario e agrario dovuti ad esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio sono a carico della collettività.

ART. 4.

Le finalità dell'articolo 3 si perseguono secondo i seguenti criteri:

a) protezione integrale di aree e gruppi di aree, costituenti ecosistemi di alto interesse naturalistico e paesaggistico i cui equilibri esigono preservazioni da modificazioni o antropizzazioni;

b) protezione di aree costituenti ecosistemi di elevato interesse, nelle quali la valorizzazione e la promozione delle attività umane sono un fattore positivo nell'equilibrio dinamico dell'ecosistema stesso.

ART. 5.

Le sopraindicate protezioni si organizzano in aree di quattro tipi:

- 1) parchi e riserve naturali nazionali;
- 2) parchi e riserve naturali interregionali e regionali;
- 3) parchi e riserve naturali marini;
- 4) parchi locali.

ART. 6.

I parchi sono costituiti da un comprensorio relativamente esteso, con un paesaggio naturale di grande bellezza, che con-

tiene uno o più ecosistemi sufficientemente intatti o poco alterati da fatti antropici e dove specie animali e vegetali, siti geomorfologici e *habitat* sono di rilevante interesse scientifico, culturale, educativo e ricreativo.

Le riserve naturali sono particolari e più limitati ambienti del suolo e delle acque, sia in superficie che in profondità, che, per ragioni di interesse generale e specialmente scientifico, estetico ed educativo, vengono sottratti al libero intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la protezione e la conservazione dei caratteri naturali fondamentali.

Le riserve naturali sul territorio possono occupare spazi ristretti e possono anche essere comprese in un parco.

ART. 7.

I parchi e le riserve naturali sono di norma interregionali e regionali.

Sono parchi nazionali, in quanto aree di eccezionale importanza e complessità naturalistica, esclusivamente il parco nazionale del Gran Paradiso, il parco nazionale dello Stelvio ed il parco nazionale d'Abruzzo.

Sono riserve naturali nazionali esclusivamente quelle già istituite sui territori di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, identificati con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.

Ogni altro territorio già appartenente alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali sul quale sia stata istituita dallo Stato una riserva naturale, è trasferito alla regione interessata. I vincoli esistenti sui territori trasferiti, derivanti da provvedimenti ministeriali, restano in vigore fino a quando non sia intervenuta la legge regionale a disciplinare il territorio interessato.

Sono parchi locali i rilevanti sistemi verdi, anche di cintura urbana, o aree di estensione limitata identificabili con singoli biotipi o fenomeni naturali pregevoli

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e tali da offrire opportunità di particolare rapporto culturale e ricreativo con la natura.

Nei parchi o riserve naturali di ogni tipo si può operare una graduazione della protezione a partire da quella integrale, fino a quelle combinate e compatibili con la presenza e la valorizzazione delle attività economiche esistenti e con le attrezzature per la fruizione dei parchi stessi.

Ai fini di un corretto rapporto e coordinamento tra le finalità dei parchi e delle riserve naturali e la programmazione territoriale ed urbanistica delle zone contigue, possono essere previste particolari discipline per tali zone.

ART. 8.

Nelle acque territoriali e su tratti di costa ad esse prospicienti, che presentino un rilevante interesse generale a motivo delle caratteristiche naturali geomorfologiche, fisiche e biochimiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, possono essere istituiti parchi o riserve naturali marini per provvedere alla conservazione di quei territori per finalità di carattere scientifico, culturale, economico, sociale e ricreativo.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI PARCHI
E RISERVE NATURALI NAZIONALI
ESISTENTI

ART. 9.

Sono abrogate la legge 25 gennaio 1934, n. 285, e la legge 2 aprile 1968, n. 503, a far data dall'entrata in vigore di leggi regionali, rispettivamente della regione Lazio e della regione Calabria, che istituiscono il parco regionale del Circeo e il parco regionale della Calabria salvaguardando comunque i vincoli ambientali e territoriali vigenti.

ART. 10.

Le funzioni amministrative dello Stato relative al parco nazionale del Gran Paradiso sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo comma, alla regione Piemonte e l'ente per il parco istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è soppresso, a far data dalla costituzione di un Consorzio di gestione del parco nazionale del Gran Paradiso tra la regione Piemonte e la regione Valle d'Aosta, regolato secondo i criteri previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

ART. 11.

Le funzioni amministrative dello Stato nell'ambito del Consorzio istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, fra lo Stato e le province autonome di Trento e Bolzano per la gestione del parco nazionale dello Stelvio, sono delegate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo comma, alla regione Lombardia.

ART. 12.

Le funzioni amministrative dello Stato relative al parco nazionale d'Abruzzo sono delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione alle regioni Abruzzo, Molise e Lazio, e l'ente per il parco istituito con legge 21 ottobre 1950, n. 991, è soppresso, a far data dalla costituzione di un Consorzio di gestione del parco nazionale d'Abruzzo tra le regioni Abruzzo, Molise e Lazio.

ART. 13.

I beni compresi nell'area dei parchi nazionali di cui al presente titolo, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, sono trasferiti al patrimonio indisponibile delle regioni interessate nell'ambito dei rispettivi confini territoriali.

ART. 14.

Gli uffici, il personale, gli immobili e le relative pertinenze dei soppressi enti per il parco nazionale del Gran Paradiso e per il parco nazionale d'Abruzzo sono trasferiti alle regioni cui sia stata affidata la relativa delega ai sensi dei precedenti articoli 10 e 12, entro un mese dalla costituzione dei nuovi organi interregionali che provvederanno ad ogni effetto a disciplinarne l'utilizzazione secondo il criterio dell'unitarietà della gestione.

Si osservano per il trasferimento del personale le norme degli articoli 123 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto applicabili.

ART. 15.

La gestione delle riserve naturali dello Stato di cui all'articolo 7, terzo comma, della presente legge, è affidata al Corpo forestale dello Stato o alla regione competente per territorio mediante delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

ART. 16.

Sono abrogate tutte le norme relative all'istituzione, alla organizzazione e alla gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali di Stato che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

TITOLO III

PARCHI E RISERVE NATURALI
INTERREGIONALI E REGIONALI.
PARCHI LOCALI

ART. 17.

I parchi o riserve naturali interregionali e regionali sono istituiti con leggi regionali.

I parchi locali sono istituiti di norma da comuni, singoli o associati, o da comunità montane, singole o associate. Pos-

sono anche essere istituiti con legge dalla regione previa intesa con i comuni e le comunità montane interessate.

La gestione dei parchi o riserve naturali interregionali è assicurata dalle regioni interessate mediante intese, a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La gestione dei parchi o riserve naturali regionali viene svolta dalla regione di norma mediante delega ai comuni singoli o associati o alle comunità montane singole o associate. La regione stabilisce i principi ed i criteri a cui i soggetti delegati debbono attenersi, per ciascun ambiente protetto, in materia di:

a) organizzazione della gestione, ai fini della salvaguardia della unitarietà territoriale dell'ambiente protetto e del coordinamento delle attività e degli interventi di tutela;

b) ordinamento tecnico e funzionale dell'organo di gestione;

c) formulazione dello statuto e del regolamento interno, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione delle comunità locali;

d) formazione ed attuazione del piano territoriale e di gestione;

e) gestione amministrativa e finanziaria.

La gestione dei parchi locali, anche se istituiti con leggi regionali, è svolta da comuni o loro associazioni, quali le comunità montane. La regione fornisce a tal fine personale, assistenza tecnica, finanziamenti, ed ogni altro mezzo necessario.

ART. 18.

I parchi o riserve naturali marini comprendenti esclusivamente le acque territoriali sono affidati alle capitanerie di porto competenti e sono istituiti con decreto del Ministro della marina mercantile. Col medesimo decreto, viene nominata una commissione con funzioni di consulenza

tecnica e scientifica, composta da esperti in discipline naturalistiche, da rappresentanti degli enti locali i cui territori sono prospicienti il parco o riserva, e da rappresentanti delle organizzazioni dei pescatori. La commissione assiste la capitaneeria di porto competente nella gestione di ciascun parco o riserva marina.

Se il parco, o riserva naturale, marino comprende anche tratti di costa appartenenti al demanio marittimo, il decreto viene emanato dal Ministro della marina mercantile sentiti le regioni e i comuni competenti per territorio.

Se il parco, o riserva naturale, marino deve comprendere anche territori che si estendono oltre il demanio, esso può essere istituito solo a condizione che all'istituzione concorra, con legge regionale, la regione interessata, per la parte di sua competenza. In tal caso, si attuano, per una gestione coordinata delle due parti del parco o riserva naturale, intese tra la regione e il Ministero della marina mercantile.

ART. 19.

Le regioni, con riferimento ai loro piani urbanistici territoriali e al programma regionale di sviluppo economico, disciplinano la programmazione territoriale adottando per ciascun parco o riserva naturale un piano territoriale e di gestione che preveda adeguate zonizzazioni, fondate sulle seguenti tipologie:

a) *zone di riserva integrale*: nelle quali ogni attività è rivolta esclusivamente a mantenere l'integrità, la salvaguardia, la ricerca scientifica e l'osservazione naturalistica;

b) *zone di riserva generale*: nelle quali i valori naturali si intrecciano, a seguito di antropizzazione passata ed attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo evoluzioni socio-economiche compatibili con i fini generali del parco. Le leggi regionali di approvazione del piano devono vietare la costruzione di opere edilizie, l'ampliamento e la trasformazione, anche come destinazioni d'uso,

di eventuali costruzioni esistenti e la esecuzione di opere di trasformazione del territorio; l'accesso dei visitatori in queste zone è regolamentato;

c) *zone di protezione*: nel cui territorio antropizzato le attività socio-economiche compatibili debbono essere sostenute anche con progetti di miglioramento riferiti agli obiettivi della programmazione socio-economica; l'accesso dei visitatori in queste zone è libero;

d) *zone di sviluppo attrezzato*: ambiti insediativi a cui vengono destinati progetti particolari di sviluppo volti a favore delle collettività locali ed all'incremento di attrezzature ricettive e complementari del parco.

Nelle zone di riserva integrale e generale si deve prevedere l'acquisizione dei terreni al patrimonio pubblico.

Ferme restando le sanzioni stabilite dalla legislazione penale vigente e dalle leggi regionali in vigore, le regioni disciplinano le attività necessarie per la verifica dell'osservanza delle disposizioni per la tutela degli ambienti protetti, anche delegando ai comuni ed alle comunità montane, nonché le sanzioni amministrative per la loro inottemperanza, graduate a seconda della natura della violazione e dell'entità del danno e con l'obbligo di ripristino, ove sia possibile.

Nell'esercizio delle funzioni delegate relative ai parchi nazionali, le regioni interessate attuano la disciplina prevista nel presente articolo anche mediante i poteri ad esse conferiti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e si attengono alle istruzioni emanate dal Governo tramite il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

ART. 20.

Alla gestione di ciascun parco o riserva naturale di qualsiasi tipo deve essere chiamato a partecipare, con funzioni di consulenza tecnica e scientifica, un consiglio composto da persone di alta e sperimentata competenza nella salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare da rappre-

sentanti delle associazioni costituite per la protezione della natura e dell'ambiente, da docenti universitari in discipline attinenti alle scienze naturali e all'ambiente e all'urbanistica, da esperti del Consiglio nazionale delle ricerche. Possono essere compresi nei consigli anche esperti economici e rappresentanti delle forze sociali. Quando ai comuni e alle comunità montane ininteressati non sia stata data la gestione del parco o della riserva, loro rappresentanti devono essere chiamati a far parte del consiglio.

Per i parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio e d'Abruzzo, i rispettivi consigli sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che nomina anche, tra i componenti del consiglio stesso, un presidente.

Per i parchi o riserve interregionali, regionali e per quelli locali istituiti con legge regionale provvedono le regioni. Analogamente provvedono i comuni e le comunità montane per i parchi o riserve da essi direttamente istituiti.

Per i parchi o riserve marini di cui all'articolo 18, ultimo comma, la Commissione di cui all'articolo 18, primo comma, viene integrata a cura della regione e prende nome di consiglio.

TITOLO IV

CONSIGLIO NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

ART. 21.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale, con funzioni di consulenza tecnica e scientifica.

Il Consiglio nazionale è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Vicepresidente è il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Fanno parte del Consiglio nazionale:

a) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri, designato dal rispettivo ministro:

- 1) beni culturali e ambientali;
- 2) pubblica istruzione;
- 3) agricoltura e foreste;
- 4) lavori pubblici;
- 5) marina mercantile;
- 6) bilancio e programmazione economica;

b) sette esperti designati dalle regioni e scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito di una rosa formata mediante l'indicazione di un nominativo da parte di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) nove designati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Accademia dei Lincei, dall'Associazione Italia Nostra, dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, dal Club alpino italiano e da altre associazioni naturalistiche nazionali;

d) cinque rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di docenti universitari in discipline attinenti alle scienze naturali, all'ambiente, all'economia agraria e all'urbanistica.

ART. 22.

Il Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale ha i seguenti compiti:

1) elabora e formula, comunicandoli al Governo e alle regioni, periodici aggiornamenti degli indirizzi da seguire nell'istituzione e nella gestione dei parchi e riserve naturali di ogni tipo secondo i risultati della ricerca scientifica e le convenzioni internazionali;

2) assiste il Governo nell'emanazione di direttive riguardanti le funzioni delegate alle regioni per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio e d'Abruzzo;

3) assiste il Governo nell'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, deliberati ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

4) coadiuva sul piano tecnico, se richiesto, gli organi di gestione dei parchi o riserve naturali di ogni tipo;

5) formula al Governo e alle regioni proposte motivate di classificazione e di ampliamento dei parchi e riserve naturali esistenti;

6) esprime indirizzi per la protezione delle « zone umide » anche nel quadro degli impegni e delle convenzioni internazionali;

7) esamina su richiesta delle regioni i piani territoriali e di gestione adottati ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, ed esprime su di essi pareri pubblici. Qualora il parere non sia espresso entro sei mesi dalla richiesta, si considera favorevole;

8) propone iniziative e programmi per la formazione del personale tecnico dei parchi e delle riserve, con la collaborazione di Istituti universitari di ricerca e del Consiglio nazionale delle ricerche;

9) effettua le indagini tecnico-scientifiche sul territorio dei parchi nazionali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Ogni tre anni il Consiglio nazionale sottopone all'approvazione del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato del patrimonio naturale del paese e un programma di indirizzi generali per la protezione della natura che può comprendere anche proposte per l'istituzione di nuovi parchi o riserve naturali interregionali, regionali e di nuovi parchi locali.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri la relazione ed il programma vengono trasmessi al Parlamento.

ART. 23.

Le proposte di istituzione di nuovi parchi o riserve naturali di cui all'articolo precedente, approvate dal Consiglio dei mi-

nistri in base alle relazioni e al programma presentati dal Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale, vengono comunicate dal Governo alle regioni interessate. Il Governo contestualmente predispone uno o più disegni di legge per erogare alle regioni interessate adeguati contributi straordinari ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

Se le regioni, entro un anno dalla comunicazione, non provvedono a far proprie dette proposte con legge regionale, il Governo può chiedere al Parlamento di dare alle proposte valore di norma di principio ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione mediante legge della Repubblica che preveda anche i contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

ART. 24.

I capitoli di spesa iscritti, a qualunque titolo, nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei parchi nazionali vengono raccolti in unico capitolo riferito alla spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e intitolato al finanziamento delle funzioni delegate alle regioni per la gestione dei parchi nazionali ai sensi della presente legge. Si applica a tali stanziamenti l'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le relative entrate sono poste dalle regioni delegate a disposizione degli organi interregionali di gestione unitaria dei parchi.

ART. 25.

Per i parchi e le riserve naturali interregionali, regionali e per i parchi locali il finanziamento è assicurato dalla legge regionale. Ad incrementare i mezzi disponibili per il trasferimento dal bilancio

dello Stato ai bilanci regionali per l'attività prevista nella presente legge, si provvederà per il bilancio 1981 con adeguati aumenti del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 26.

Ai fini della protezione della natura le regioni non dotate di un piano territoriale vigente emanano norma di salvaguardia dell'equilibrio ambientale — valide fino all'entrata in vigore del loro piano territoriale — che prevedano in particolare:

1) divieto di mutamento di destinazione di aree agricole, salvo che per miglioramenti produttivi;

2) divieto di ogni nuova edificazione su sponde di laghi, fiumi, torrenti e canali, laghi artificiali e zone umide, per fasce di profondità opportunamente stabilite;

3) limitazioni nelle zone forestali, sottoposte a vincolo idrogeologico, ed agrosilvo-pastorali, del transito motorizzato non volto a fini agricolo-produttivi;

4) divieto di qualsiasi escavazione negli alvei dei fiumi.

ART. 27.

Per i territori prospicienti le coste marine, le norme di salvaguardia di cui al precedente articolo devono prevedere:

a) al divieto di estrazione di sabbia, roccia e materiali lapidei e minerali in una fascia di 300 metri lungo il litorale e di 8 chilometri dalla foce dei fiumi;

b) al blocco di ogni costruzione o insediamento che non preveda il rigoroso rispetto delle leggi 10 maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, sulla disciplina degli scarichi.

La localizzazione di costruzioni, di strutture turistico-ricettive, di campeggi e parchi-caravans può essere consentita solo in una fascia situata a non meno di 150 metri dalla spiaggia; in caso di gariga o duna a distanza non inferiore a 500 metri. Le eccezioni a tale norma sono ammesse solo a condizione che sia approvato da parte della regione un organico piano di utilizzazione costiera che garantisca la salvaguardia dell'ambiente litoraneo e non impedisca la prioritaria fruizione collettiva del mare e delle pinete.

ART. 28.

Le regioni promuovono la partecipazione degli organismi associativi e dei cittadini singoli alle decisioni di gestione e trasformazione ambientale.

A tale scopo dispongono che l'approvazione dei piani, programmi, progetti, relativi ai territori sottoposti a tutela sia preceduta da relazioni descrittive dei presumibili effetti sull'ambiente e fissano i criteri con cui tali relazioni devono essere formulate e rese pubbliche.